3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 gennaio 2015** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2014, n. **21**.

Riduzione dell'assegno vitalizio. (15R00015) *Pag.* 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2014, n. **12**.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017. (15R00013) . . . . . *Pag.* 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 novembre 2014, n. **225/Pres**.

LR 29/2005, art. 102: Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali. (15R00020) . . . . . *Pag.* 3

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2014, n. **74/R**.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attua zio ne della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"). (15R00010) . . . . . *Pag.* 10

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2014, n. **75**.

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). (15R00003) . . . . . *Pag.* 13

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2014, n. **76**.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 - (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25). Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (15R00004) . . . . . *Pag.* 14

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2014, n. **77**.

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri. (15R00005) . . . . . *Pag.* 15

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2014, n. **78**.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie. (15R00006). . . *Pag.* 20

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2014, n. **79**.

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della legge regionale 51/2014. Modifiche alla legge regionale 74/2004. (15R00007) *Pag.* 21

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. **38**.

Abrogazione della legge regionale n. 6 del 4 gennaio 2014, recante «Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici». (15R00038) . . . . . *Pag.* 27

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. **40**.

Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica. (15R00040) . . . . . *Pag.* 27

REGIONE SICILIA

LEGGE 7 novembre 2014, n. **25**.

Meccanizzazione agricola e forestazione. Interventi in favore del CIAPI di Priolo. (15R00017) *Pag.* 29

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2014, n. **21**.

Riduzione dell'assegno vitalizio.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 18 dicembre 2014)

Il Consiglio regionale, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Età per la corresponsione dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio mensile può essere corrisposto ai consiglieri regionali della IX o delle precedenti legislature che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Art. 2.

Rideterminazione del trattamento economico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i trattamenti mensili lordi di assegno vitalizio corrisposti ai consiglieri regionali sono ridotti secondo le seguenti percentuali progressive:

a) del 6 per cento per l'importo fino ai 1.500,00 euro;

b) dell'ulteriore 9 per cento per la parte compresa tra i 1.501,00 euro fino a 3.500,00 euro;

c) dell'ulteriore 12 per cento per la parte compresa tra i 3.501, 00 euro e i 6.000,00 euro;

d) dell'ulteriore 15 per cento per la parte superiore ai 6.000,00 euro.

2. A coloro che sono titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo, si applica un'ulteriore decurtazione del 40 per cento sull'ammontare mensile lordo come risultante dalle riduzioni di cui al comma 1.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai trattamenti mensili lordi delle quote di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto.

4. Al comma 2, dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali)" le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2020".

5. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per i consiglieri regionali ai quali è corrisposto l'assegno vitalizio mensile e che hanno un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore o pari a 18.000,00 euro, come risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal CUD dell'anno precedente.

Art. 3.

Norma finale

1. Il comma 1, dell'art. 1 si applica ai consiglieri regionali ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio mensile deve essere ancora corrisposto.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e le sue disposizioni si applicano a decorrere da gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 15 dicembre 2014

CHIAMPARINO

15R00015

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2014, n. **12**.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017.

(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015, allegato alla presente legge, è approvato in 5.382.853.850,73 euro.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015, allegato alla presente legge, è approvato in 5.382.853.850,73 euro.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2015, allegato alla presente legge.

Art. 4.

Spese obbligatorie

1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze può esercitare la facoltà prevista dall'art. 18, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono descritte nell'allegato n. 1 al bilancio.

Art. 5.

Spese impreviste

1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze può esercitare la facoltà prevista dall'art. 20, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 2 al bilancio.

Art. 6.

Variazioni di bilancio compensative per spese di personale

1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l'assessore provinciale alle finanze può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono indicati nell'allegato n. 5 al bilancio.

Art. 7.

Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE.

1. L'assessore provinciale alle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base, per una riclassificazione anche parziale di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 64868 del 31 agosto 2012.

Art. 8.

Gestione dei residui

1. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2014 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l'anno 2015. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione Finanze e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai sensi della codificazione SIOPE stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 64868 del 31 agosto 2012.

Art. 9.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. La facoltà di cui all'art. 45, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è esercitata entro il limite di 150,00 euro.

Art. 10.

Bilancio triennale 2015-2017

1. È approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il bilancio della Provincia per il triennio 2015-2017, allegato alla presente legge.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 dicembre 2014

KOMPATSCHER

15R00013

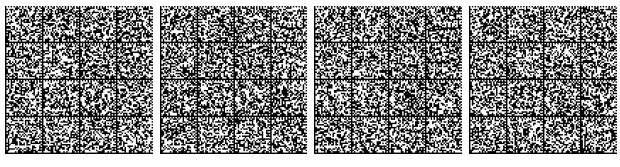

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 novembre 2014, n. **225/Pres**.

LR 29/2005, art. 102: Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia n. 50 del 10 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»;

Visto, in particolare, l'art. 100 della legge regionale n. 29/2005, che prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.), autorizzati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 85 della stessa legge regionale 29/2005;

Visto altresì l'art. 101 della legge regionale n. 29/2005 il quale dispone che l'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sopra ricordati sono effettuate dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali;

Considerato che l'art. 102 della legge regionale n. 29/2005 stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 100 sono definiti con apposito regolamento;

Preso atto che il regolamento di esecuzione dell'art. 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con proprio decreto 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres., a sensi dell'art. 17 del regolamento medesimo, non è più in vigore dal 1° luglio 2014, data in cui ha cessato di trovare applicazione il regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti de minimis;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'adozione di un nuovo regolamento di esecuzione degli interventi di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005, in attuazione di quanto previsto dall'art. 102 della medesima legge;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, con il quale è stato disciplinato il nuovo regime de minimis;

Ritenuto di recepire nell'adottando regolamento di esecuzione dell'art. 100 le disposizioni necessarie ad adeguare gli interventi ivi previsti alla nuova normativa in tema di regime di aiuto de minimis disciplinato dal citato regolamento (UE) 1407/2013;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di riprodurre nell'adottando regolamento la disciplina già prevista con il cessato regolamento emanato con proprio decreto 0400/Pres./2006, apportandovi, peraltro, alcune modifiche di carattere tecnico al fine di migliorarne l'operatività nonché alcune rettifiche meramente formali;

Visto il nuovo regolamento di esecuzione degli interventi di cui all'articolo 100 della legge regionale n. 29/2005 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2209 del 20 novembre 2014;

Ritenuto, quindi, di procedere all'emanazione del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali», nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali», nel testo allegato al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'art. 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali.

Art. 1 finalità

Art. 2 regime di aiuto

Art. 3 imprese beneficiarie

Art. 4 esclusione dai benefici

Art. 5 iniziative finanziabili

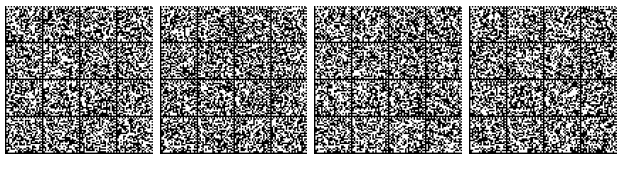

Art. 6 termine e modalità di presentazione delle domande

Art. 7 criteri e modalità di valutazione delle domande e di concessione dei contributi da parte dei CAT

Art. 8 divieto di cumulo

Art. 9 spese ammissibili

Art. 10 obbligo dell'impresa beneficiaria

Art. 11 disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 12 vincolo di destinazione dei beni oggetto del contributo e persistenza dei rapporti di lavoro subordinato

Art. 13 rinvii

Art. 14 periodo di applicazione

Art. 15 entrata in vigore

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 102 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, di seguito denominate imprese, da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), di cui all'articolo 85 della legge.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE, serie L, n. 352, del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa medesima ovvero dalla medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda.

Art. 3.

Imprese beneficiarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, beneficiano dei contributi le imprese di cui all'articolo 1 iscritte nei registri, negli albi ovvero nei ruoli previsti per l'esercizio della relativa attività dalla normativa nazionale o regionale e operanti nei settori di attività economica come specificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.

2. Possono presentare domanda di contributo le imprese operanti nei settori di attività economica richiamati al comma 1 che abbiano effettuato la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto - legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese) ancorché non abbiano iniziato l'attività. L'avvio dell'attività è accertato dal CAT antecedentemente alla concessione del contributo.

3. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa, necessari per poter accedere ai contributi, sono quelli individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres (Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000»).

Art. 4.

Esclusione dai benefici

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono escluse dagli aiuti le iniziative riferite ai settori e alle tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 non possono beneficiare dei contributi:

a) le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane;

b) le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria.

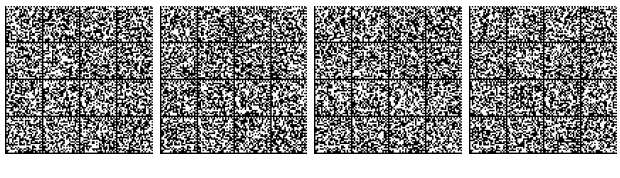

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative individuate dall'articolo 100, comma 1, lettere da *a)* a *l)*, della legge, di seguito elencati:

a) investimenti in hardware e software per la creazione di siti web orientati al commercio elettronico;

b) investimenti per l'acquisto di hardware per la creazione di un servizio di providing o hosting a supporto del commercio elettronico;

c) investimenti in hardware e tecnologie rivolti al miglioramento dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete Internet;

d) investimenti per la costituzione di Secure Payment System attraverso convenzioni con istituti bancari o gestori di carte di credito o di debito;

e) investimenti per la promozione del sito di commercio elettronico (shop-site);

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) investimenti per la creazione di software prodotti interamente sul territorio regionale e finalizzati alla gestione del commercio elettronico;

h) interventi relativi all'introduzione dell'HACCP e alle procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;

i) introduzione dei sistemi di qualità;

j) collegamento con i sistemi regionali di teleinformazione e teleprenotazione regionali;

k) interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza;

l) acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi;

m) introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari.

2. L'ammontare minimo della spesa ammissibile è pari a 3.000 euro e quello massimo a 26.000 euro, fatto salvo il limite minimo di 1.500 euro come previsto dall'articolo 100, comma 1, lettera *l)*, della legge.

3. È fatto salvo in ogni caso il rispetto del limite «de minimis» fissato dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 6.

Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda nel corso dell'anno solare, a valere esclusivamente su una delle seguenti tipologie d'intervento:

a) commercio elettronico;

b) introduzione dell'HACCP e procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;

c) introduzione dei sistemi di qualità;

d) acquisto di beni mobili;

e) introduzione di sistemi di sicurezza;

f) interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza.

2. Le domande di contributo sono consegnate a mano oppure spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse per via telematica tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) alle strutture organizzate a tal fine dai CAT competenti per territorio esclusivamente nel periodo compreso tra i giorni 2 e 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e sono protocollate in ordine progressivo. Non è ammessa la presentazione contestuale ovvero la spedizione con la medesima raccomandata di più domande.

3. Le domande pervenute al di fuori del periodo di cui al comma 2 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

4. La domanda, redatta sulla base del fac-simile predisposto dal CAT ricevente, contiene l'illustrazione del programma d'investimento con la precisazione degli interventi da effettuare, il dettaglio dei costi, le finalità, gli obiettivi e i tempi di realizzazione.

5. L'impresa richiedente allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante:

a) di essere oppure di non essere iscritta agli Albi provinciali delle imprese artigiane. Nel caso di iscrizione agli Albi provinciali l'impresa dichiara di operare anche in uno dei settori di attività economica specificati con decreto del Direttore centrale di cui all'articolo 3, comma 1 e di richiedere il contributo esclusivamente per questa attività;

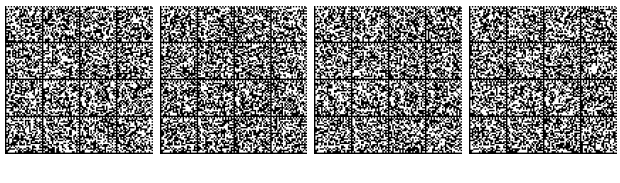

b) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;

c) di rispettare il limite «de minimis» di cui all'articolo 2, comma 2;

d) di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

e) di possedere i requisiti utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 7;

f) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 11.

Art. 7.

Criteri e modalità di valutazione delle domande e di concessione dei contributi da parte dei CAT

1. I CAT svolgono in ordine alle domande di contributo presentate un'attività istruttoria diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente, la tipologia del programma d'intervento e la sua coerenza con le iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da *a)* a *l)*, della legge, nonché l'ammissibilità delle spese.

2. I CAT procedono, secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, alla valutazione comparata delle domande pervenute attribuendo alle stesse i punteggi indicati nell'allegato B.

3. I CAT provvedono all'attribuzione di ulteriore punteggio alle imprese che, a prescindere dalla tipologia di iniziativa finanziabile ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere da *a)* a *l)*, della legge si trovano in una o più delle seguenti situazioni oggettive:

a) impresa che ha dichiarato l'inizio dell'attività alla C.C.I.A.A. nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di contributo: punti 2;

b) impresa che, in relazione all'iniziativa finanziabile per la quale ha presentato domanda di contributo, contribuisce ad aumentare l'occupazione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il cui periodo di prova si prevede superato entro la data della rendicontazione di cui al comma 9 e il cui rapporto di lavoro subordinato persiste per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo: punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti.

c) imprese partecipanti o aderenti a un centro commerciale naturale o a un centro in via ammessi ai benefici previsti dall'articolo 2, commi 43 e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007): punti 2.

4. In base ai punteggi attribuiti in applicazione dei parametri di cui ai commi 2 e 3, i CAT provvedono a stilare una graduatoria delle domande di contributo. A parità di punteggio costituisce criterio di priorità la data e l'ora della consegna alla struttura ricevente del CAT ovvero della spedizione della domanda. A parità di data e ora si procede a sorteggio.

5. I contributi sono concessi secondo l'ordine attribuito alle domande nella graduatoria di cui al comma 4, nei limiti dei fondi assegnati, nelle sottoelencate misure percentuali:

a) 50% della spesa ammissibile per l'introduzione di sistemi di sicurezza;

b) 40% della spesa ammissibile per l'introduzione di sistemi di qualità;

c) 30% della spesa ammissibile per il commercio elettronico, l'introduzione dell'HACCP e delle procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, l'acquisto di beni mobili e gli interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza.

6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la concessione è disposta sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'impresa richiedente che risulti già beneficiaria di altri aiuti indica in termini sintetici anche qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto dalla medesima impresa, ovvero dalla medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto ricevuto.

7. Non sono ammissibili a contributo le domande presentate dalla medesima impresa nei tre anni successivi a quello di concessione di contributo regionale per iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere da *a)* a *l)*, della legge.

8. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata nel limite del 70 per cento, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Il valore della fideiussione è pari al 100 per cento dell'importo da erogare, maggiorato degli interessi e ha una durata di dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della fideiussione stessa.

9. I progetti sono completati entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del CAT dell'avvenuta concessione del contributo all'impresa, intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi a contributo. Entro il medesimo termine l'impresa provvede alla rendicontazione dell'intervento effettuato.

10. Per le tipologie di intervento previste all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, il termine di cui al comma 9 può essere prorogato per una sola volta, di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria.

11. L'erogazione in via definitiva del contributo avviene dopo la verifica della rendicontazione delle spese effettuate dall'impresa beneficiaria.

12. I procedimenti di cui al comma 5 sono conclusi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

13. I procedimenti di cui al comma 11 sono conclusi entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese.

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese a pena di revoca dello stesso.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo per l'effettuazione delle iniziative di cui all'articolo 5.

2. Sono considerate spese ammissibili, purché regolarmente fatturate e riferite ai programmi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da *a)* a *l)*, della legge le spese concernenti:

a) consulenze specialistiche esterne per lo sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali sui siti web orientati al commercio elettronico;

b) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;

c) costi iniziali per reti di interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per la firma digitale e per i sistemi di pagamento elettronico.

3. Sono finanziati unicamente beni mobili nuovi di fabbrica risultanti dal registro dei beni ammortizzabili.

4. Non è ammissibile a contributo l'acquisto di autovetture nonché, da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada.

5. Sono escluse dalle spese ammissibili:

a) l'IVA e le spese accessorie;

b) le spese di ordinaria manutenzione dei locali ove viene esercitata l'attività;

c) le spese riguardanti i beni suscettibili di uso promiscuo;

d) le spese riguardanti i beni non durevoli.

Art. 10.

Obbligo dell'impresa beneficiaria

1. L'impresa beneficiaria comunica ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 6, con particolare riferimento a quanto indicato al comma 6, lettera c.

Art. 11.

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 12.

Vincolo di destinazione dei beni oggetto del contributo e persistenza dei rapporti di lavoro subordinato

1. L'impresa beneficiaria mantiene, pena la revoca, la destinazione dei beni e dei servizi oggetto di contributo per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo.

2. L'impresa beneficiaria rilascia al CAT, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

3. L'impresa che ha beneficiato dell'ulteriore punteggio attribuito per l'aumento dell'occupazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b)*, rilascia al CAT, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la sussistenza dei rapporti di lavoro che hanno comportato detto beneficio.

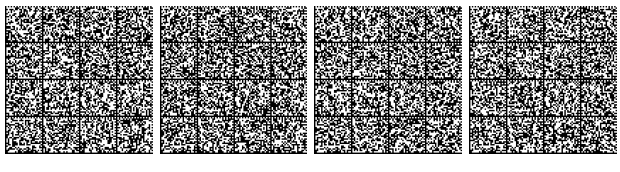

Art. 13.

Rinvii

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 14.

Periodo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti «de minimis» alle imprese, nei limiti del periodo di applicazione previsto per detto regime dall'articolo 7, paragrafo 4, e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(Riferito agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del regolamento)

Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO RELATIVI AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DE MINIMIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013.

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi:

a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere *a)*, *b)* o *c)* del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da *a)* a *d)*, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Allegato B
(Riferito all'articolo 7, comma 2, del regolamento)

Parametri di valutazione delle domande di contributo

TIPOLOGIA INIZIATIVA	ELEMENTI DESCRITTIVI ULTERIORI RISPETTO ALLE SPECIFICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1, DELLA LEGGE	PUNTEGGIO
Articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), e j) della legge	Progettazione e realizzazione di un sito di commercio elettronico, compreso l'acquisto di antivirus e di hardware dedicato	Punti 5
Articolo 100, comma 1, lettere h) e i), della legge	Percorso preparatorio all'introduzione dei sistemi di qualità e all'emissione del relativo certificato e interventi relativi all'introduzione dell'HACCP e alle procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande	Punti 6
Articolo 100, comma 1, lettera k), della legge	Acquisto di beni mobili e beni mobili registrati, quali veicoli, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi	Veicoli: Punti 2 in caso di furgoni attrezzati per la vendita: Punti 1 in caso di autoveicoli destinati al solo trasporto di merce, con esclusione di quelli destinati al trasporto delle persone o a uso promiscuo. Arredi e attrezzature: Punti 3.
Articolo 100, comma 1, lettera j bis), della legge	Interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza	Ammodernamento e adeguamento immobili: Punti1 Impianti: Punti 4 in caso di realizzazione o adeguamento di impianti alle prescrizioni della normativa di riferimento. Punti 2 altri impianti. Punti 1 da assegnarsi in più qualora gli impianti prevedano la riduzione di consumi energetici o la salvaguardia dell'ambiente
Articolo 100, comma 1, lettera l), della legge	Impianti di sicurezza, antintrusione, videosorveglianza, etc.	Punti 6

15R00020

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2014, n. **74/R**.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attua zio ne della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana").

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale ella Regione Toscana n. 61 del 17 dicembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo
Art. 1 - Sostituzione del titolo del d.p.g.r. 46/R/2004
Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 4 -Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 5 - Inserimento dell'articolo 10-*bis* nel d.p.g.r. 46/R/2004
Art. 6 - Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 7 - Modifiche all'articolo 13 del d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 8 - Modifiche all'articolo 17 del d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 9 - Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004
Art. 11 - Modifiche al titolo II bis del d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 30-*bis* del d.p.g.r. 46/R/2004
Art. 13 - Inserimento dell'articolo 30-*ter* nel d.p.g.r. 46/R/2004
Art. 14 - Inserimento dell'articolo 30-*quater* nel d.p.g.r. 46/R/2004
Art. 15 - Inserimento dell'articolo 30 quinquies nel d.p.g.r. 46/R/2004
Art. 16 - Inserimento del titolo II ter nel d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 17 - Inserimento dell'articolo 30 sexies nel d.p.g.r. 46/R/2004
Art. 18 - Sostituzione dell'allegato A al d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 19 - Sostituzione dell'allegato C al d.p.g.r. 46/ R/2004
Art. 20 - Norma transitoria per le attività di fattoria didattica

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28 agosto 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 settembre 2014, n. 783;

Dato atto del parere favorevole con raccomandazioni della seconda commissione consiliare e della quinta commissione consiliare riunite nella seduta congiunta del 15 ottobre 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 novembre, 2014, n. 1049;

Considerato quanto segue:

1. al fine di assicurare l'esercizio delle attività di fattoria didattica e le attività sociali e di servizio per le comunità locali previste dalla legge, è necessario prevedere le disposizioni attuative che disciplinano le modalità di organizzazione e svolgimento delle stesse;

2. è necessario apportare alcuni aggiustamenti conseguenti alle novità normative in materia di semplificazione, nonché ad esigenze emerse durante l'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento vigente;

3. per assicurare che le aziende che già stanno svolgendo attività di fattoria didattica siano in grado di adeguarsi alle nuove disposizioni senza interrompere l'attività, è necessario stabilire come termine per l'adeguamento il 31 dicembre 2016;

4. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e della quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, tenendo altresì conto dell'esigenza di precisare che le attività sociali e di servizio sono svolte nel rispetto delle specifiche normative di settore;

SI APPROVA

il presente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione del titolo del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana") è sostituito dal seguente: "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. All'articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004 dopo la parola "agrituristiche" sono inserite le seguenti: "e delle fattorie didattiche".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. All'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica".

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

"1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è presentata al comune tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) dall'imprenditore agricolo proprietario dell'azienda o comunque titolare di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.".

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 la parola "DIA" è sostituita dalla parola: "SCIA".

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione

1. Gli accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione di cui all'articolo 5 della legge sono conservati presso l'azienda agricola a cura dell'imprenditore.".

Art. 5.

*Inserimento dell'articolo 10-*bis *nel d.p.g.r. 46/R/2004*

1. Dopo l'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:

Art. 10-bis

Attività sociali e di servizio per le comunità locali

1. Sono attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* della legge le seguenti attività:

a) attività educative e didattico-ricreative:

1) le attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4-*bis* della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");

2) le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare da tre anni a sei anni svolta secondo la normativa vigente;

3) le attività di accoglienza e soggiorno anche con pernotto di bambini di età superiore a sei anni e studenti di ogni ordine e grado svolta con la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia ogni venticinque bambini/ragazzi;

b) accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità e svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto orientate anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione.

c) riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia.

d) socializzazione, aggregazione e svago: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto rivolte a persone del la terza età autosufficienti. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di anima-zio ne e custodia.

2. Le attività di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* sono svolte nel rispetto della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, l'imprenditore può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Il comma 2-*ter* dell'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

2. Il comma 2-*quater* dell'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 la parola "accordi" è sostituita dalle seguenti: "specifici accordi che sono conservati presso l'azienda".

2. Al comma 3 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 la parola "agricoli" è sostituita dalla parola "agroalimentari".

Art. 8.

Modifiche all'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per la preparazione della prima colazione che non richieda la lavorazione e la cottura dei cibi è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile, spazio che può essere ricavato nella cucina o nel locale destinato alla somministrazione della prima colazione.".

Art. 9.

Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Al comma 5 dell'articolo dell'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 le parole "14 metri quadrati" sono sostituite dalle parole "1 2 metri quadrati".

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) *della legge*

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale se non diversamente specificato dalla normativa vigente è garantito almeno un servizio igienico ogni quindici ospiti, senza tener conto delle frazioni e, all'interno degli edifici aziendali, è individuato un locale di dimensioni commisurate al numero dei fruitori delle attività agrituristiche da destinare all'accoglienza degli ospiti.".

Art. 11.

Modifiche al titolo II bis del d.p.g.r. 46/R/2004

1. Nel titolo II bis del d.p.g.r. 46/R/2004 la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Esercizio delle fattorie didattiche.".

Art. 12.

*Sostituzione dell'articolo 30-*bis *del d.p.g.r. 46/R/2004*

1. L'articolo 30-*bis* del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 30-bis

Requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali

1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica sono utilizzati i locali, gli spazi aperti e i beni strumentali dell'azienda agricola posti all'interno del fondo aziendale e sono rispettati i requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della legge.

2. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica:

a) è garantito almeno un servizio igienico ogni quindici persone, senza tener conto delle frazioni. Almeno un servizio igienico deve essere accessibile per gli utenti con difficoltà motorie;

b) sono individuati gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività e ne è vietato l'accesso al pubblico con adeguata segnalazione;

c) se la tipologia di percorso formativo lo richiede, è assicurata la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative, da adibire anche a eventuale sala ristoro;

d) se il percorso formativo prevede la presenza di animali, questo è effettuato in sicurezza, sotto la sorveglianza degli adulti e nel rispetto delle norme di igiene veterinaria;

3. Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle fattorie didattiche sono rispettati i requisiti di cui alla legge e al presente regolamento.".

Art. 13.

*Inserimento dell'articolo 30-*ter *nel d.p.g.r. 46/R/2004*

1. Dopo l'articolo 30-*bis* del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:

"Art. 30-ter

Requisiti organizzativi

1. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione e una strutturazione aziendale adeguate in funzione del numero dei partecipanti alle attività e degli operatori presenti in azienda.

2. Sono concordati con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativo/didattici e il programma delle attività, da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità per il pernottamento e la preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo.

3. Prima della visita è concordato con gli insegnanti e/o accompagnatori un adeguato rapporto operatori/utenti, tale da garantire la sicurezza e il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi prefissati.".

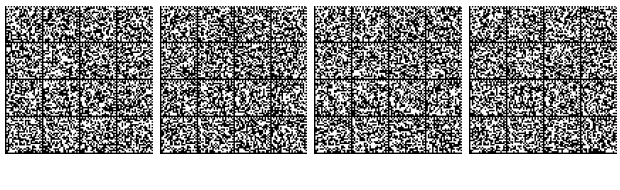

Art. 14.

Inserimento dell'articolo 30-quater *nel d.p.g.r. 46/R/2004*

1. Dopo l'articolo 30-*ter* del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:

"Art. 30-quater

Limiti e modalità di utilizzo del logo identificativo

1. Un cartello con il logo regionale identificativo delle fattorie didattiche è esposto, in modo visibile, all'interno dell'azienda.".

Art. 15.

Inserimento dell'articolo 30-quinquies *nel d.p.g.r. 46/R/2004*

1. Dopo l'articolo 30-*quater* del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente: "Art. 30-quinquies

Segnalazione certificata di inizio attività ed elenco regionale delle fattorie didattiche

1. La modulistica per la presentazione della SCIA di cui all'articolo 22-*bis* della legge contiene quanto indicato nell'allegato C al presente regolamento.

2. Con la presentazione della SCIA l'azienda è inserita nell'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 22-*quinquies* della legge.

3. Conatto del competente ufficio della Giunta regionale sono definiti i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco. L'elenco è tenuto dall'ARTEA e aggiornato dal SUAP.".

Art. 16.

Inserimento del titolo II ter nel d.p.g.r. 46/R/2004

1. Dopo l'articolo 30-*quinquies* del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente titolo:

"Titolo II ter

Vigilanza e controllo"

Art. 17.

Inserimento dell'articolo 30-sexies *nel d.p.g.r. 46/R/2004*

1. Dopo l'articolo 30-*quinquies* del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:

"Art. 30-sexies

Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6 della legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, definisce apposite linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo annuale che i comuni e le province devono effettuare sull'osservanza della legge.

2. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria, le Aziende unità sanitarie locali (Aziende *USL)* possono predisporre specifici piani mirati per la vigilanza e il controllo degli aspetti strutturali e igienico sanitari stabiliti dalla disciplina regionale per le attività agrituristiche in raccordo e coordinamento con i comuni.".

Art. 18.

Sostituzione dell'allegato A al d.p.g.r. 46/R/2004

1. L'allegato A al d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
(*Omissis*).

15R00010

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2014, n. **75**.

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 17 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo
Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014
Art. 2 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 18 novembre 2014;

Considerato quanto segue:

1. In vista dell'implementazione della l.r. 51/2014, recentemente entrata in vigore, sono emersi dubbi interpretativi suscettibili di dar luogo a difficoltà applicative con conseguente rischio di contenzioso e di incertezza dei risultati elettorali, assolutamente da evitare;

2. In particolare, è necessario ed opportuno individuare con certezza la volontà del legislatore regionale in merito ai confini applicativi della norma di cui all'articolo 11, comma 3, relativa alla riduzione del numero di sottoscrizioni prevista a favore delle liste che sono espressione di gruppi costituiti in Consiglio regionale, sia con riferimento alla peculiare natura del gruppo misto, che non esprime, in quanto tale, una propria caratterizzazione politica omogenea, sia con riferimento alla necessaria permanenza in essere del gruppo che esprime la lista;

3. Stante l'imminente conclusione della legislatura, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale):

a) al primo periodo, l'espressione: "Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'articolo 16 dello Statuto" è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la lista circoscrizionale deve essere espressione di singoli componenti del gruppo stesso;

b) allo stesso primo periodo, l'espressione: "Purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali" è da interpretarsi nel senso che i gruppi devono essere stati costituiti da almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, alla stessa data, devono risultare ancora costituiti;

c) al secondo e ultimo periodo, l'espressione: "Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi..." è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la disposizione ivi prevista si riferisce ai singoli componenti del gruppo stesso.".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 03.12.2014

15R00003

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2014, n. **76**.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 - (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25). Attribuzione di funzioni all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *n)*, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010), riattribuisce al livello regionale la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del decreto legi-

slativo n. 152/2006, nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III-*bis* del medesimo decreto legislativo;

2. La decorrenza del trasferimento della titolarità delle funzioni avverrà, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 61/2014, dalla data di trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie, effettuato ai sensi dell'art. 1, commi 92, 94 e 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

3. Nel frattempo, sempre ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 61/2014, il trasferimento della titolarità delle funzioni, comprese quelle dei relativi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 stessa e cioè dal 20 novembre 2014, per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione dei progetti relativi a:

a) le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, come definite dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad eccezione delle discariche per rifiuti inerti;

b) gli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico;

c) gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica;

4. Per l'esercizio di queste nuove attribuzioni la Regione necessita dell'assistenza e del supporto tecnico dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR);

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 87/2009

1. Alla lettera h-*bis*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), dopo le parole: «assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 36-*bis*, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono aggiunte le seguenti: «nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 25/1998.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 dicembre 2014

15R00004

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2014, n. **77**.

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 91/1998

Art. 2 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 91/1998

Art. 3 - Inserimento del titolo IV-*bis* nella legge regionale n. 91/1998

Art. 4 - Inserimento dell'art. 16-*bis* nella legge regionale n. 91/1998

Art. 5 - Inserimento dell'art. 16-*ter* nella legge regionale n. 91/1998

Art. 6 - Inserimento dell'art. 16-*quater* nella legge regionale n. 91/1998

Art. 7 - Inserimento dell'art. 16-*quinquies* nella legge regionale n. 91/1998

Art. 8 - Inserimento dell'art. 16-*sexies* nella legge regionale n. 91/1998

Art. 9 - Norma finanziaria

Art. 10 - Disposizioni finali e transitorie

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l)* e *n)*, dello Statuto;

Vista la raccomandazione (2002/413/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa;

Visto il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo ICZM - Integrated Coastal Zone Management), adottato nell'ambito della Conferenza diplomatica plenipotenziaria tenutasi a Madrid nei giorni 20 e 21 gennaio 2008, ed entrato in vigore il 24 marzo 2011;

Vista la Carta di Bologna 2012 (Carta delle regioni europee per la promozione di un quadro comune di azioni strategiche dirette alla protezione e sviluppo sostenibile delle aree costiere del Mediterraneo), a cui ha aderito anche la Regione Toscana;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Considerato quanto segue:

1. Poiché la materia della difesa della costa è disciplinata nell'ambito della legge regionale n. 91/1998, ove però viene definita unicamente l'attribuzione delle competenze, si rende necessario disciplinare in maniera organica l'esercizio delle relative funzioni amministrative attraverso l'inserimento di un autonomo titolo all'interno della medesima legge regionale n. 91/1998;

2. Occorre anzitutto definire il contesto della programmazione regionale in materia di tutela della costa, in analogia a quanto già previsto in materia di difesa del suolo, stabilendo che le strategie di intervento individuate nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), siano attuate mediante un documento operativo, approvato annualmente dalla Giunta regionale, contenente anche una sintesi sullo stato di attuazione del documento relativo all'anno precedente che concorrerà alla definizione del documento di valutazione e monitoraggio del PAER di cui all'art. 3-*bis* della medesima legge regionale n. 14/2007;

3. In particolare, assume rilevanza la definizione, nell'ambito del sopracitato documento operativo annuale per la tutela della costa, di un quadro conoscitivo di riferimento per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera che garantisca, non solo una corretta programmazione degli interventi pubblici, ma anche il concorso, ove possibile, degli interventi privati di ripascimento degli arenili al miglioramento della costa, con riferimento ai fenomeni di erosione, ovvero di avanzamento della linea di riva causato dall'accumulo di sedimenti marini lungo il litorale;

4. Poiché la linea di riva non è un elemento fisico fisso, ma è soggetta a continue variazioni, si rende necessario disporre di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato e a tal fine risulta indispensabile riservare alla Regione il monitoraggio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa, e mantenere in capo alle province il monitoraggio finalizzato alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa di propria competenza;

5. Il costante aggiornamento del quadro conoscitivo è garantito altresì attraverso il sistema informativo regionale della costa che, oltre a riportare i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio, contiene il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri, nonché tutti i dati a qualunque titolo detenuti da Regione, province e comuni;

6. Altra esigenza che la presente legge intende soddisfare, è quella di garantire l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di tutela della costa e, prima ancora, la condivisione delle scelte programmatorie, attraverso l'istituzione, analogamente a quanto già previsto in materia di difesa del suolo, di una conferenza partecipata dagli organi politici degli enti interessati e supportata da un comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture tecniche competenti appartenenti ai medesimi enti;

7. Occorre, altresì, semplificare e accelerare le procedure amministrative volte al rilascio dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, finalizzati al recupero e riequilibrio della fascia costiera, non solo attraverso la previsione, in coerenza con la normativa nazionale, di forme di semplificazione procedurale, ma anche riservando alla Regione il rilascio, nell'ambito di un medesimo procedimento, dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi che riguardano il territorio di più comuni, ferme restando le competenze amministrative statali in materia di gestione del demanio marittimo e di autorizzazioni all'immersione in mare, nonché quelle comunali per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari;

8. Infine, al fine di preservare la normale dinamica della costa, è necessario che, nell'ambito delle autorizzazioni di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 88/1998, siano valutati gli impatti che l'intervento proposto produce sulla morfodinamica costiera e la coerenza dello stesso rispetto alla programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 91/1998

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituita dalla seguente:

«*c)* progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri definite di competenza regionale dal documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all'art. 16-*bis*;».

2. Dopo il comma 1-*quinquies* dell'art. 12 della legge regionale n. 91/1998 è aggiunto il seguente:

«1-*sexies*. In materia di difesa della costa e degli abitati costieri, oltre alle funzioni di cui al comma 1, lettera *c)*, la Regione provvede:

a) all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'art. 16-*bis*, in attuazione delle strategie di intervento definite nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

b) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 16-*ter*;

c) al contestuale rilascio, nell'ambito di uno stesso procedimento, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, di recupero e riequilibrio della fascia costiera che interessano il territorio di più comuni:

1) delle autorizzazioni di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

2) di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 88/1998, ferma restando la competenza dei comuni al rilascio dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari;

d) all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, di linee guida concernenti:

1) la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell'ambito delle attività di monitoraggio, di cui all'art. 16-*ter*, comma 5;

2) indirizzi per la redazione della relazione tecnica di cui all'art. 16-*sexies*, comma 3.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 91/1998

1. Alla fine della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 91/1998 sono aggiunte le parole: «, non riservate alla competenza della Regione nell'ambito del documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera di cui all'art. 16-*bis*;».

Art. 3.

Inserimento del titolo IV-bis *nella legge regionale n. 91/1998*

1. Dopo l'art. 16 del titolo IV della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente: «Titolo IV-*bis* - Disciplina delle funzioni in materia di tutela della costa e degli abitati costieri».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 16-bis *nella legge regionale n. 91/1998*

1. Dopo l'art. 16 nel titolo IV-*bis* della legge regionale n. 91/1998 è inserito, il seguente:

«Art. 16-*bis*.

Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera - Documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera

1. Nell'ambito del PAER di cui alla legge regionale n. 14/2007, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.

2. In attuazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel PAER, e specificati nel documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'art. 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale approva il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che definisce:

a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri di competenza regionale, di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, ed il relativo cronoprogramma;

b) le opere di competenza provinciale e gli interventi di manutenzione, di cui all'art. 14, comma 1, rispettivamente lettere *b)* e *c)*, finanziati anche parzialmente con risorse del bilancio regionale, ed il relativo crono programma;

c) i soggetti attuatori delle opere di cui alla lettera *a)*, eventualmente individuati ai sensi del comma 5;

d) il quadro conoscitivo di riferimento per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all'individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione;

e) le attività per l'implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri.

3. Il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera contiene altresì una sintesi sullo stato di attuazione del documento relativo all'anno precedente.

4. Il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera è redatto su base triennale ed è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Per la realizzazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di rispettiva competenza, la Regione e le province possono stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).».

Art. 5.

Inserimento dell'articolo 16-ter
nella legge regionale n. 91/1998

1. Dopo l'art. 16-*bis* della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente:

«Art. 16-*ter*.

Monitoraggio

1. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la Regione effettua il monitoraggio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa.

2. Le province svolgono le attività di monitoraggio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può avvalersi del supporto tecnico del Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMa), nel rispetto delle forme e modalità di cui alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa.).

4. La Regione può altresì collaborare con università o centri di ricerca, previa stipula di appositi accordi di collaborazione scientifica nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, finalizzati alla realizzazione di studi e ricerche o allo sviluppo di metodologie e tecniche innovative funzionali alle attività di monitoraggio.

5. Al fine di uniformare i criteri per le attività monitoraggio di cui al presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva linee guida per la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento».

Art. 6.

Inserimento dell'articolo 16-quater
nella legge regionale n. 91/1998

1. Dopo l'art. 16-*ter* della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente:

«Art. 16-*quater*.

Conferenza permanente per la tutela della costa

1. Al fine di garantire la condivisione delle scelte programmatorie e di raccordare e coordinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, è istituita, presso la Giunta regionale, la Conferenza permanente per la tutela della costa, di seguito definita "conferenza", con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. In particolare la conferenza:

a) formula proposte per la predisposizione del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all'art. 16-*bis*;

b) fornisce indirizzi per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative di recupero e riequilibrio della fascia costiera, che gli enti partecipanti, in relazione alle funzioni di competenza, provvedono a recepire con propri atti.

2. La conferenza favorisce altresì il coordinamento delle iniziative poste in essere dalla Regione, dagli enti locali, nonché dagli enti ed organismi di gestione delle aree protette e dei siti di interesse comunitario.

3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle provincie costiere o loro delegati, nonché da cinque sindaci dei comuni costieri, o loro delegati, individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale.

4. La conferenza approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.

5. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i presidenti degli enti parco interessati e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

6. A supporto della conferenza è istituito un comitato tecnico, denominato «Osservatorio regionale della costa», composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, delle strutture tecniche competenti in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera appartenenti agli enti di cui al comma 3.

7. L'Osservatorio regionale della costa, provvede altresì a supportare gli enti partecipanti nell'esercizio dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 16-*ter*, nonché nella valutazione dei fattori che influenzano la morfodinamica costiera.

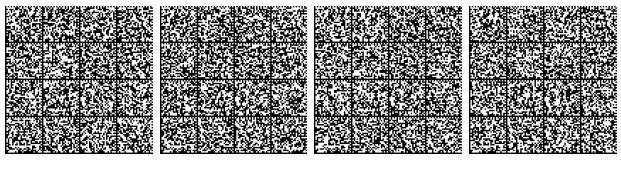

8. La partecipazione alla conferenza e all'Osservatorio regionale della costa è a titolo gratuito.».

Art. 7.

Inserimento dell'articolo 16-quinquies *nella legge regionale n. 91/1998*

1. Dopo l'art. 16-*quater* della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente:

«Art. 16-*quinquies*.

Sistema informativo regionale della costa

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene:

a) i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'art. 16-*ter*;

b) il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri;

c) i dati relativi agli interventi di ripascimento autorizzati dalla Regione e dalle province;

d) i dati esistenti e attualmente in possesso di Regione, province e comuni, con particolare riferimento a quelli concernenti la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera.

2. I criteri e le modalità per la gestione del sistema informativo regionale della costa sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009.

3. I dati inseriti nel sistema informativo regionale della costa sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province e, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'ambito di apposita sezione dedicata alla tutela della costa. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013.».

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 16-sexies *nella legge regionale n. 91/1998*

1. Dopo l'art. 16-quinques della legge regionale n. 91/1998 è inserito il seguente:

«Art. 16-*sexies*.

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 20, della legge regionale n. 88/1998

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 88/1998, l'ente competente valuta la sostenibilità degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera.

2. Fatte salve le semplificazioni già previste dall'art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entità comportanti l'utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall'intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.

3. Nei casi di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione è accompagnata da una relazione tecnica semplificata attestante le modalità di attuazione dell'intervento e le caratteristiche del materiale utilizzato o movimentato, e redatta secondo gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui all'art. 12, comma 1-*sexies*, lettera *d)*.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2, è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

5. Qualora gli interventi di cui al comma 2, siano da realizzare con cadenza annuale, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ha ad oggetto il programma triennale di tali interventi ed ha validità per l'intera durata del programma.».

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di recupero e riequilibrio del litorale di cui alla presente legge, nonché del monitoraggio, sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).

Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. Fino all'approvazione del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'art. 16-*bis* della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), rimane in vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 107.

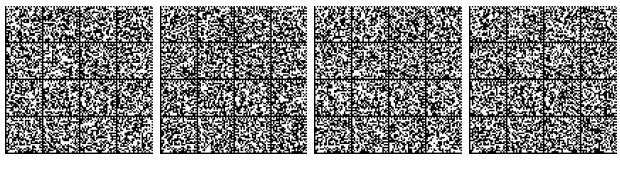

2. Ai fini della formazione e gestione del sistema informativo regionale della costa di cui all'art. 16-*quinquies* della legge regionale n. 91/1998, le province ed i comuni trasmettono alla Regione i dati dagli stessi detenuti a qualsiasi titolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le linee guida di cui all'art. 12, comma 1-*sexies*, lettera *d)*, della legge regionale n. 91/1998, sono approvate dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 dicembre 2014

15R00005

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2014, n. **78**.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 45/2013

Art. 2 - Sostituzione della rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 45/2013

Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 45/2013

Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 45/2013

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 45/2013

Art. 6 - Inserimento dell'art. 11-*bis* nella legge regionale n. 45/2013

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *e)*, dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale);

Considerato quanto segue:

1. Nell'attuale situazione di crisi economica delle famiglie, le modifiche alla legge regionale n. 45/2013 hanno lo scopo di raggiungere un maggior numero di soggetti che si trovano in difficoltà economica temporanea al fine di contrastare il rischio di povertà ed esclusione sociale;

2. È opportuno intervenire a favore di tutti i nuclei familiari ove sia presente una persona in stato di grave disabilità;

3. È opportuno concedere anche ai padri la possibilità di richiedere il contributo per i nuovi nati;

4. È opportuno dare ai comuni la facoltà di tener conto del contributo regionale ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza alle medesime persone allo stesso titolo di quello regionale;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 45/2013

1. Al punto 4 del preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), la parola: «figli» è soppressa.

Art. 2.

Sostituzione della rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 45/2013

1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 45/2013 è sostituita dalla seguente: «Contributo a favore delle famiglie con persone disabili».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 45/2013

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 45/2013 la parola: «figli» è sostituita dalla seguente: «persone», e la parola: «figlio» è sostituita dalla seguente: «persona».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 45/2013

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 45/2013 è sostituita dalla seguente:

«*b)* essere tutti i membri del nucleo familiare, eccetto i figli di cui all'art. 2, residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno un anno, dalla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 45/2013 le parole: «euro 24.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 29.999,00».

3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 45/2013 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. È fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 45/2013

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 45/2013 le parole: «, in assenza di quest'ultima» sono soppresse.

Art. 6.

Inserimento dell'articolo 11-bis *nella legge regionale n. 45/2013*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 45/2013 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*.

Ulteriori disposizioni

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 2, e all'art. 6, comma 2, come modificati dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 78 (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 "Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale", in materia di misure di sostegno alle famiglie), si applicano con riferimento ai procedimenti relativi ai contributi da erogarsi per l'anno 2015.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 2014

15R00006

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2014, n. **79**.

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della legge regionale 51/2014. Modifiche alla legge regionale 74/2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale 74/2004

Art. 2 - Modifiche all'art. 1 della legge regionale 74/2004

Art. 3 - Modifiche all'art. 2 della legge regionale 74/2004

Art. 4 - Sostituzione della Sezione III della legge regionale 74/2004

Art. 5 - Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 74/2004

Art. 6 - Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 74/2004

Art. 7 - Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 74/2004

Art. 8 - Modifiche all'art. 6 della legge regionale 74/2004

Art. 9 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale 74/2004

Art. 10 - Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 74/2004

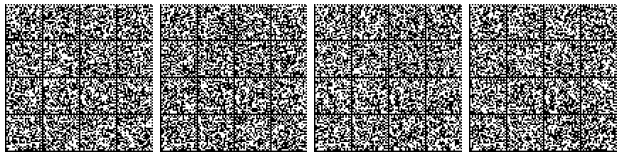

Art. 11 - Modifiche all'art. 10 della legge regionale 74/2004
Art. 12 - Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 74/2004
Art. 13 - Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 74/2004
Art. 14 - Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 74/2004
Art. 15 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale 74/2004
Art. 16 - Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 74/2004
Art. 17 - Modifiche all'art. 17 della legge regionale 74/2004
Allegati
Allegato A - scheda per la votazione recto
Allegato B - scheda per la votazione verso
Allegato C - scheda di ballottaggio recto
Allegato D - scheda di ballottaggio verso

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117, comma terzo, e 122, comma primo, della Costituzione;

Visti gli articoli 6, comma 1, e 31, comma 1, dello Statuto;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2014") ed in particolare l'art. 1, comma 398 e seguenti;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014;

Considerato quanto segue:

1. È necessario, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge regionale 51/2014, modificare la legge regionale 74/2004 per quanto attiene al titolo e alle disposizioni su procedimento elettorale e relative spese;

2. La l. 147/2013 ha operato una serie di interventi per limitare i rimborsi dello Stato ai comuni per le consultazioni elettorali;

3. L'intervento normativo dello Stato si articola sostanzialmente in due momenti: previsione di un tetto di spesa di carattere generale e riduzione delle voci che generano spesa, anche mediante modifiche di varie leggi;

4. È opportuno adeguarsi a quanto stabilito dalla legge dello Stato, sia per conseguire risparmi di spesa, sia per evitare rimborsi regionali incongrui rispetto a quanto prevede la legge dello Stato stessa per le elezioni gestite dal Ministero dell'Interno, con particolare riferimento all'ipotesi di elezioni regionali per quelle regioni che non hanno ancora una propria normativa elettorale;

5. L'art. 13, della legge regionale 74/2004, per quanto riguarda i rimborsi elettorali ai comuni, prevede che una delibera della Giunta regionale stabilisca la loro entità in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale;

6. Nel contempo è altresì necessario adeguare il riferimento che il medesimo art. 13, della legge regionale 74/2004 opera alle elezioni della Camera dei deputati per determinare il compenso dei membri delle sezioni elettorali, sostituendolo con quello relativo alle elezioni nei comuni con più di 15mila abitanti, fatto che consente di coprire anche l'eventualità del ballottaggio;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al titolo della legge regionale 74/2004

1. Nel titolo della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale") le parole: " 13 maggio 2004, n. 25 " sono sostituite dalle seguenti: " 26 settembre 2014, n. 51 ".

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta regionale.».

2. Il comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale sulla base dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 51/2014».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale nel cui circondario è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'art. 8, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)».

2. Il comma 2, dell'art. 2, della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello nel cui distretto è il capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della l. 108/1968».

Art. 4.

Sostituzione della Sezione III della legge regionale 74/2004

1. La Sezione III del Capo I della legge regionale 74/2004 è sostituita dalla seguente:

«Sezione III - Presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 3 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Presentazione delle liste circoscrizionali)* - 1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 51/2014, sono presentate all'ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della legge regionale 51/2014.

3. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'art. 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e dal capo III del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

c-*bis*) in entrambi i casi di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 51/2014, la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. Nell'ipotesi di partito o movimento che sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 51/2014, l'attestazione di cui al periodo che precede deve essere fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata ovvero al singolo componente del gruppo misto.

4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 4 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale)* - 1. Secondo le modalità previste dall'art. 12, della legge regionale 51/2014, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, dal delegato di cui all'art. 3, comma 5, accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento.

2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.

3. I delegati, contestualmente alla presentazione delle candidature, depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.

4. Non è ammessa la presentazione:

a) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;

b) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;

c) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 5 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 5*(Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale)* - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:

1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, ovvero del capo III del d.lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 3, comma 3, lettera *b)*;

2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;

3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione:

c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'art. 8, commi 5 e 6, della legge regionale 51/2014; in caso negativo le esclude dalla consultazione elettorale;

d) verifica se le liste comprendano un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il minimo previsto dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 51/2014 ed esclude le liste non conformi;

e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'art. 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'art. 8, commi 5 e 6, della legge regionale 51/2014; se tali condizioni risultano rispettate la lista viene ammessa, altrimenti viene esclusa dalla consultazione elettorale;

f) verifica se i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 51/2014; in caso affermativo, fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali o circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui all'art. 8, commi 5, 6, 8 e 9, della legge regionale 51/2014.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'ufficio centrale regionale non appena:

a) sia scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ai sensi del comma 2 se non ne sono stati presentati;

b) abbia deciso ai sensi del comma 3 quando non sia presentato reclamo di cui al comma 4;

c) abbia ricevuto la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale nel caso di reclamo ai sensi del comma 4.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio centrale regionale, in ogni caso non oltre le dodici ore successive all'invio di cui al comma 6 dell'art. 5, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:

a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'art. 4, comma 4;

b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della legge regionale 51/2014:

1) art. 8, comma 8;

2) art. 8, comma 9;

3) art. 10, commi 1 e 2;

4) art. 10, comma 3».

2. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«5. L'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali gli esiti delle verifiche non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di ricorsi di cui al comma 4, ai ricorrenti e ai medesimi uffici circoscrizionali le relative decisioni.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale di cui al comma 5 dell'art. 6:

a) effettua i sorteggi previsti dall'art. 13, comma 5, della legge regionale 51/2014 al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione dei rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale all'interno del rettangolo più ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 3, commi 4 e 5, appositamente convocati;

b) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della circoscrizione che ne curano l'affissione all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera *a)*.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 8 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Validità e invalidità del voto)* - 1. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.

2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali:

a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati circoscrizionali;

b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo;

c) i voti delle schede con casi di nullità di voti di preferenza per una medesima lista ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell'art. 14 della legge regionale 51/2014.

3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:

a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) i voti espressi tracciando un segno sia sul nome e cognome, sia sul simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

c) i voti desunti dalla compresenza nella scheda di espressioni di voto in favore di più liste diverse appartenenti alla medesima coalizione, anche quando non sia specificato il candidato Presidente prescelto dall'elettore.

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;

b) non portano la firma o il bollo prescritti;

c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 11 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Operazioni dell'ufficio centrale regionale)* - Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi.

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:

a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che, all'esito del procedimento di cui all'art. 15 della legge regionale 51/2014, abbia riportato il maggior numero di voti validi; nel caso di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 51/2014, comunica i risultati al Presidente della Giunta regionale affinché con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) sia reso noto lo svolgimento della votazione di ballottaggio;

b) determina la cifra elettorale regionale delle coalizioni e di ciascun gruppo di liste, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 51/2014;

c) procede all'assegnazione dei seggi ai gruppi e alle coalizioni di liste ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge regionale 51/2014.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 12 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Operazioni dell'ufficio centrale regionale - Proclamazione dei consiglieri regionali)* - 1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale le candidate e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 51/2014.

2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 17 e seguenti della legge regionale 51/2014, proclama eletti gli altri consiglieri regionali.

3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 13 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Spese per il procedimento elettorale)* - 1. Le spese inerenti alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.

2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni dei comuni con più di quindicimila abitanti.

3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine perentorio di quattro mesi dallo svolgimento delle consultazioni.

4. Per i rimborsi di cui al comma 3, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

a) l'importo massimo da destinare complessivamente ai rimborsi dei comuni, ripartendolo nella misura del 40 per cento in base al numero delle sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori;

b) l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico di cui al comma 2, applicando i parametri di cui alla lettera *a)*; per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento;

c) la tipologia di spese rimborsabili in coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni elettorali;

d) modalità e condizioni per i rimborsi.

5. Nell'ambito delle spese ammissibili di cui al comma 4, la prestazione di lavoro straordinario:

a) soggiace al limite medio di spesa di quaranta ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti;

b) è rimborsabile solo se autorizzata preventivamente e per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; in mancanza è inibito il rimborso dei compensi per il lavoro straordinario.

6. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione può avvenire mediante intesa con gli organi statali.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 74/2004

1. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste, come definito ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 51/2014, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,2 euro moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni nelle quali si sono presentati.».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 74/2004

1. L'art. 16 della legge regionale 74/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Modifica all'art. 13 della legge regionale 51/2014)* - 1. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 51/2014 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Il modello di scheda è allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").».

Art. 17.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 74/2004

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 74/2004, è inserita la seguente:

«b-*bis*) decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 22;».

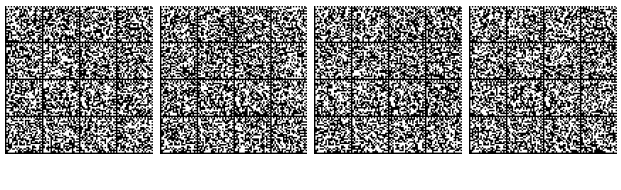

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 2014.

(*omissis*).

15R00007

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. **38**.

Abrogazione della legge regionale n. 6 del 4 gennaio 2014, recante «Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 del 26 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione della legge regionale n. 6 del 4 gennaio 2014

1. La legge regionale 4 gennaio 2014, n. 6 recante «Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» è abrogata.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 novembre 2014

D'ALFONSO

15R00038

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. **40**.

Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 del 26 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2014

1. L'art. 2 della legge regionale n. 28 aprile 2014, n. 26 «Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione» è sostituito dal seguente:

«Art. 2. *(Procedura per il coordinamento della funzione di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione).* — 1. Nel procedimento di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Regionale Paesistico, di seguito P.R.P., le Amministrazioni locali si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo, altresì, una cartografia dello stesso P.R.P. aggiornata.

2. In sede di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P., le amministrazioni comunali assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in seno alla Conferenza di servizi, al cui interno detti organi esprimono il proprio parere per i profili di competenza. Ai fini dell'acquisizione del parere, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

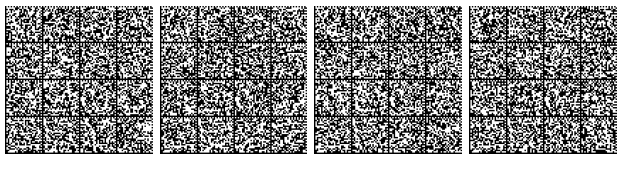

3. Se le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione locali si limitano ad un mero recepimento del P.R.P., l'Amministrazione locale, all'esito della Conferenza di servizi di cui al comma 2, allega alla deliberazione dell'avvenuta approvazione del proprio strumento urbanistico la dichiarazione di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal P.R.P. e la trasmette per conoscenza alla Direzione regionale competente.

4. Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è vincolante. All'esito della Conferenza di servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo.

5. Il provvedimento di cui al comma 4, pubblicato nel BURA, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta».

Art. 2.

Integrazione alla legge regionale n. 96/1996

1. Alla fine dell'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 «Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione» è inserito il seguente comma: «Nell'elenco delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all'attuazione degli interventi necessari, è consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l'opzione predetta assume la funzione di custode dell'alloggio fino all'assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7».

Art. 3.

Incentivi per la locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di incentivare il mercato delle locazioni relativo al patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica in regime di canone concordato, i canoni determinati in applicazione della vigente normativa, superiori a 250,00 euro mensili, fruiscono di una riduzione percentuale pari al cinquanta per cento sull'importo eccedente detto limite. La presente norma si applica alle locazioni a canone concordato con contratto non ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014.

Art. 4.

Integrazione alla legge regionale n. 2/2008

1. Alla legge regionale n. 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale», dopo l'art. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1.1 — 1. Sulle opere per le quali è stata negata l'intesa, la soluzione per la quale è stata data la negazione sarà valutata e comparata entro sei mesi, di concerto con gli organi statali competenti e in ottemperanza al principio di leale collaborazione, con le soluzioni alternative elaborate dalla Regione al fine di scegliere la proposta che accolga nel modo più completo possibile le ragioni alla base della negazione e che abbia minore impatto ambientale e il più basso impatto sismico».

Art. 5.

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 novembre 2014

D'ALFONSO

(*Omissis*).

15R00040

REGIONE SICILIA

LEGGE 7 novembre 2014, n. **25**.

Meccanizzazione agricola e forestazione. Interventi in favore del CIAPI di Priolo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale *della Regione Siciliana - Parte I - n. 48 del 14 novembre 2014)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Meccanizzazione agricola e forestazione

1. Per l'esercizio finanziario 2014 l'ente di sviluppo agricolo (ESA) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di 1.950 migliaia di euro, parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, che viene ridotto di pari importo, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 41 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, destinati a spese di investimento. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta dell'importo di 1.950 migliaia di euro.

2. Il fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, destinato alle finalità dell'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è ridotto dell'importo di 19.000 migliaia di euro e le relative disponibilità liquide sono versate dalla C.R.I.A.S. in entrata del bilancio della Regione, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente è ridotta dell'importo di 19.000 migliaia di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3.

3. Per le finalità dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 19.000 migliaia di euro (UPB 10.5.2.6.1). Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 2.

Interventi in favore del CIAPI di Priolo

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.99, capitolo 313316), cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dal comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 (UPB 10.5.1.3.2, capitolo 156604).

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 novembre 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea
CALECA

Assessore regionale per le attività produttive:
VANCHERI

Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale
LO BELLO

15R00017

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-005) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
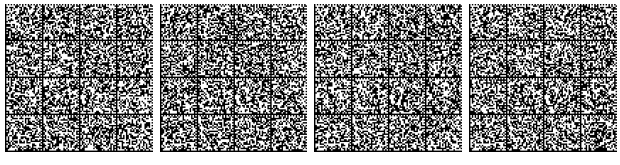
€ 2,00